



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Franco MASSI	Presidente
Nicola BONTEMPO	Consigliere – relatore
Ottavio CALEO	Primo referendario
Annalaura LEONI	Prima referendaria
Giuseppe LUCARINI	Primo referendario - estensore
Giulia RUPERTO	Referendaria

nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 27;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19;

Visto il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/CONTR/2000;

Visto il decreto del Direttore generale dell'U.S.R. per il Lazio n. 2246 del 29.11.2023, con i relativi allegati, acquisito al prot. C.d.c. n. 9412 dell'1.12.2023, di conferimento dell'incarico dirigenziale non generale al dr. *Omissis*, ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, di direzione dell'ufficio I dell'U.S.R. per il Lazio;

Vista la proposta di registrazione formulata dal Magistrato istruttore in data 11.12.2023;

Vista nota prot. n. 51 del 4.1.2024 con cui il Consigliere delegato ha trasmesso gli atti al Presidente aggiunto della Sezione affinché la questione venisse deferita all'esame del collegio, previa convocazione dell'Amministrazione in adunanza pubblica;

Vista la relazione di deferimento del Consigliere delegato, allegata alla richiamata nota prot. n. 51 del 4.1.2024;

Vista l'ordinanza n. 1 prot. C.d.c. n. 88 dell'8.1.2024, con cui il Presidente aggiunto ha convocato l'adunanza pubblica per il giorno 25.1.2024, assegnando all'Amministrazione intimata termine sino al 23.1.2024 per il deposito di memorie;

Vista la memoria trasmessa dall'U.S.R. per il Lazio, acquisita al prot. C.d.c. n. 427 del 23.1.2024;

Uditi nell'adunanza pubblica del 25.1.2024 il magistrato relatore, Cons. Nicola Bontempo, ed i rappresentanti dell'USR per il Lazio e RTS, come da verbale.

FATTO

1. Il 30.11.2023 è pervenuto al controllo di questa Sezione regionale della Corte dei conti il D.D.G. n. 2246 del 29.11.2023, indicato in epigrafe, con cui è stato conferito al dr. *Omissis*, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/01, l'incarico dirigenziale non generale di direzione dell'ufficio I dell'U.S.R. per il Lazio, per la durata di anni tre e decorrenza dal 30.11.2023.

2. Prima di attivare la procedura selettiva conclusa con l'adozione del menzionato D.D.G. n. 2246, l'U.S.R. per il Lazio, con avviso prot. n. 50723 del 3.10.2023, aveva avviato una procedura per il conferimento dell'incarico *ad interim*, ai sensi dell'art. 61 del C.C.N.L. 21.4.2006, di direzione dell'ufficio I, disponibile dall'8.11.2023, senza che fossero pervenute manifestazioni di disponibilità.

3. Conseguentemente, con successivo avviso prot. n. 57330 del 7.11.2023, il medesimo U.S.R. ha avviato una procedura selettiva per il conferimento del medesimo incarico dirigenziale "in titolarità", prevedendo che *"l'incarico sarà conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, a dirigenti amministrativi appartenenti al ruolo del MIUR (...). In caso di mancata assegnazione ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, l'incarico potrà essere conferito, in subordine, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, avvalendosi del contingente a tal fine assegnato all'USR per il Lazio con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15.9.2023, n. 186 (registrato alla Corte dei conti in data 6.10.2023 al n. 2587 e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR, in data 3.10.2023 con il n. 233"* (cfr. pag. 1. avviso 7.11.2023, cit.).

4. Il medesimo avviso ha inoltre previsto che *“le candidature saranno valutate sulla base dell’esame dei curricula pervenuti, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165/01 e in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6 della Direttiva del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 2021, n. 5, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali (...)”*.

5. Con decreto del D.G. dell’U.S.R. Lazio prot. n. 2197 del 21.11.2023 è stata nominata la commissione per la valutazione dei titoli dei candidati, composta da tre componenti, tra cui il medesimo D.G. dell’U.S.R. per il Lazio con funzioni di Presidente e due dirigenti scolastici, di cui uno in quiescenza, come ulteriori componenti.

6. Le attività della commissione si sono tenute nei giorni 22 e 27 novembre 2023, per come risulta dai rispettivi verbali trasmessi a questa Corte tra gli allegati al decreto oggetto del presente controllo.

Nella sessione del 22.11.2023 la commissione, preliminarmente, ha stabilito i punteggi massimi da attribuire ai criteri di valutazione indicati nell’avviso pubblico. All’esito di tale attività ha accertato la ricezione di n. 18 manifestazioni di interesse, tutte ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/01. Nessuna manifestazione di interesse risulta pervenuta ai sensi del comma 5, del medesimo art. 19, secondo quanto riportato nel menzionato verbale.

Nella successiva sessione del 27.11.2023 la commissione ha valutato le 18 manifestazioni di interesse attribuendo a ciascuna di esse un punteggio numerico. E’ presente, in allegato al verbale del 27.11.2023, la scheda di valutazione di ciascun candidato, recante i criteri di valutazione predeterminati ed i punteggi attribuiti dalla commissione per ciascun criterio. All’esito delle valutazioni, la commissione ha formato una *“rosa di cinque nominativi corrispondenti ai requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico per l’Ufficio I”*.

7. Sulla base delle descritte attività, con D.D.G. del 29.11.2023, indicato in epigrafe, l’incarico dirigenziale è stato conferito al candidato che ha conseguito la migliore valutazione, pari a 42 punti. Il menzionato decreto, con i relativi allegati, è stato trasmesso al controllo di questa Sezione il successivo 30.11.2023.

8. All'esito dell'esame della documentazione pervenuta, il magistrato istruttore, con proprio atto dell'11.12.2023, ha richiesto la registrazione del decreto in epigrafe, non ravvisando la sussistenza di profili di invalidità.

9. Con nota prot. n. 51 del 4.1.2024 il Consigliere delegato, non condividendo la proposta del magistrato istruttore, ha trasmesso gli atti al Presidente aggiunto della Sezione per il conseguente deferimento della questione al collegio, previa convocazione dell'Amministrazione in adunanza pubblica.

Alla menzionata nota è stata allegata la relazione di deferimento in cui si dubita della legittimità del provvedimento sotto cinque diversi profili, riportati ed esaminati nella parte "in diritto" della presente deliberazione.

La menzionata relazione è stata trasmessa all'U.S.R. Lazio e alla R.T.S. di Roma con l'ordinanza n. 1/2024 del Presidente aggiunto al fine di instaurare il contraddittorio in vista dell'adunanza pubblica del 25.1.2024.

10. Il 23.1.2023 l'U.S.R. Lazio ha fatto pervenire propria memoria in cui vengono svolte articolate argomentazioni a sostegno della validità del provvedimento indicato in epigrafe.

11. Nell'adunanza pubblica del 25.1.2024, udita la relazione del Consigliere delegato, l'U.S.R. per il Lazio, in persona della Direttrice generale, ha ulteriormente illustrato i contenuti della propria memoria, fornendo chiarimenti alle domande formulate dal collegio.

DIRITTO

È opportuno esaminare, in maniera distinta, ciascuno dei possibili profili di invalidità del decreto in epigrafe, per come rilevati nella relazione di deferimento, idonea a circoscrivere l'oggetto del presente giudizio.

1. La menzionata relazione individua un primo possibile profilo di invalidità nell'omessa attivazione, per il conferimento dell'incarico dirigenziale in esame, della procedura prevista dall'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/01 ritenendo, in sintesi, che la procedura di cui al successivo comma 6 potesse essere attivata solo a seguito dell'infruttuoso esperimento di quella di cui al menzionato comma 5-bis.

Nel deferimento, in particolare, si osserva tra l'altro che "(...) si deve ritenere che l'Amministrazione sia titolata a conferire incarichi a soggetti che non rivestono la qualifica di

dirigente (art. 19, comma 6) soltanto dopo avere formalmente ed infruttuosamente esperito il tentativo di individuare un candidato che abbia la qualifica di dirigente appartenente al relativo ruolo dell'Amministrazione conferente (art. 19, commi 1-5) o, in subordine, di altra amministrazione pubblica (art. 19, comma 5-bis). (...)

Viceversa, nel caso di specie l'U.S.R. ha completamente pretermesso la previsione di cui al comma 5-bis in parola, prevedendo, nell'avviso 7.11.2023 prot. 57330, che l'incarico sarebbe stato conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 165/01 a dirigenti amministrativi appartenenti al ruolo M.I.M. o, in subordine, in caso di mancata assegnazione, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 cit.; così includendo i dirigenti pubblici di altre pp.aa. nel novero di tutti gli estranei al M.I.M., con l'effetto di conferire infine l'incarico ad un soggetto, privo della qualifica dirigenziale, pretermettendo invece candidati appartenenti a ruoli dirigenziali" (cfr. pag. 4 e 5, relazione deferimento cit., con richiami giurisprudenziali).

1.1. Con memoria trasmessa il 23.1.2024, l'U.S.R. ha controdedotto al menzionato rilievo osservando che "*(...) a tal proposito la direttiva ministeriale n. 5 del 5 gennaio 2021 che regola le procedure di interpello per la copertura dei posti disponibili nell'ambito del Ministero dell'istruzione per gli incarichi di dirigente amministrativo di livello generale e non generale, al paragrafo 4, nel precisare che l'interpello è rivolto ai dirigenti dei ruoli del Ministero dell'istruzione, specifica al comma 6 che "per specifiche esigenze, l'interpello può essere rivolto contestualmente, ai sensi del comma 5-bis del d.lgs. n. 165/01, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo del Ministero, purchè dipendenti delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/01 ovvero di organi costituzionali."*; la stessa disposizione stabilisce che "è altresì possibile individuare la professionalità richiesta con le modalità previste dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/01, rispettando il limite percentuale posto dalla normativa vigente".

La Direttiva ministeriale succitata prevede dunque espressamente la possibilità per l'amministrazione di fare ricorso alle modalità previste dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/01, a condizione che venga rispettato il limite percentuale posto dalla normativa vigente e richiedendo che "anche in tale procedura dovrà essere garantita la massima partecipazione tramite la pubblicazione di un apposito interpello". Come sopra ampiamente osservato, nel caso sottoposto all'esame dell'Ecc.ma Corte, tutte le condizioni richieste dalle disposizioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali sono state puntualmente osservate.

A tal proposito, occorre altresì evidenziare che, con riferimento all'ambito applicativo dell'art. 19 comma 6 d. lgs. 165/2001, si è recentemente pronunciata l'Ecc.ma Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione adottata all'Adunanza del 3 agosto 2022 e depositata il 23 agosto 2022, in relazione al conferimento di un incarico triennale di livello dirigenziale non generale presso la Motorizzazione Civile di Milano ai sensi dell'art. 19 comma 6 del succitato decreto legislativo, all'esito, in quel caso, di una procedura di interpello rivolta ai soli funzionari del MIMS (deliberazione n. SCCLEG/4/2022/PREV). La Corte ha confermato la facoltà concessa all'Amministrazione di conferire, fornendone esplicita motivazione, incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione, precisando che la locuzione "non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione", contenuta nel comma 6, deve intendersi riferita ai soli ruoli dirigenziali. Ciò vuol dire che, "compiuta tale verifica, con esiti negativi, l'Amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali previsti. Spetterà in tal caso all'Amministrazione valutare, in concreto, il possesso da parte dei candidati dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico. Secondo l'orientamento riportato, non è previsto dalla legge alcun obbligo di attivare una procedura comparativa, in ragione dell'ampissima discrezionalità conferita all'Amministrazione nella scelta dei soggetti rientranti nelle categorie elencate nel comma 6, avendo il legislatore stabilito in maniera puntuale quando è necessario ricorrere ad una procedura comparativa. Per gli incarichi ex art. 19 comma 6, secondo il suindicato orientamento, "non sono previsti obblighi specifici di pubblicità ma l'Amministrazione, per ragioni di opportunità e in conformità ai principi di trasparenza e imparzialità, potrà individuare il profilo di elevata qualificazione professionale ricorrendo ad una procedura comparativa preceduta da un avviso o interpello". La Corte nel ribadire che si tratta, nell'ipotesi di cui in esame, di "una tipica manifestazione del potere discrezionale", afferma che "l'Amministrazione possa effettuare la ricerca rivolgendosi a tutte o a una sola delle figure indicate". In conclusione, si afferma nella pronuncia citata, un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nel conferire incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato, fornendone espressa motivazione. Sarà compito dell'Amministrazione, in sede di esame dei profili curriculari, effettuare una valutazione dei requisiti richiesti e

dell'esperienza maturata nelle materie trattate dall'ufficio oggetto dell'incarico e dei titoli posseduti.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha regolarmente espletato la procedura prevista dal paragrafo 7 comma 2 stabilita dalla direttiva per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale, rivolgendola in via prioritaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d. lgs. 165/2001, ai dirigenti amministrativi appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito. Contestualmente, l'interpello è stato rivolto alle categorie previste dal comma 6 della succitata disposizione, elencate in modo puntuale nell'avviso, specificando che "in caso di mancata assegnazione ai sensi dell'art. 19, c. 5, d. lgs. 165/2001, l'incarico potrà essere conferito in subordine ai sensi del comma 6 del medesimo articolo". L'incarico è stato conferito, facendo riferimento sia alla specifica professionalità tecnica richiesta per assolvere alle funzioni dirigenziali e alle attribuzioni dell'Ufficio I, sia alla pluriennale esperienza nell'area amministrativa, economica e contabile del candidato prescelto; il conferimento è avvenuto all'esito di una procedura selettiva e comparativa (esame dei titoli e delle esperienze professionali, valutazione comparativa attraverso apposite schede, attribuzione di punteggi, predisposizione di una rosa di candidati senza ordine di preferenza) svolta secondo le modalità della Direttiva ministeriale e sulla base dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 6, comma 6, riportati integralmente nell'interpello; i criteri di valutazione dei titoli, sono stati altresì determinati dall'Amministrazione, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, in quanto definiti, in modo analitico e dettagliato (...). (cfr. pag. 4-6 memoria USR 23.1.2024, cit.).

1.2. Così riepilogati i termini della questione, è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento e, in particolare, le pertinenti previsioni dell'art. 19, del d.lgs. n. 165/2021.

Ai sensi del comma 1-bis "L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta."

I successivi commi 5, 5-bis e 6, inoltre, prevedono che:

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (...).

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato (...).

1.3. Osserva il collegio che la lettera delle norme appena richiamate non prevede la precedenza della procedura di reclutamento di cui al comma 5-bis rispetto a quella prevista dal successivo comma 6.

Dette procedure, tra loro alternative, risultano infatti essere poste sullo stesso piano e sono attivabili quando l'Amministrazione necessita di reperire all'esterno un dirigente a tempo determinato. Né la precedenza di una procedura di reclutamento sull'altra è prevista da altre norme o può essere rinvenuta nei principi generali dell'azione amministrativa, declinati dall'art. 1 della legge n. 241/90 ed ispirati a canoni di

efficienza e trasparenza applicabili anche al rapporto di lavoro privatizzato, come quello del caso di specie.

Il richiamato art. 19, comma 6, inoltre, prevede per la validità del conferimento dell'incarico che *“nei ruoli dell'amministrazione”* non sia rinvenibile personale di *“particolare e comprovata qualificazione professionale”*.

Pertanto, per potere validamente attivare la procedura di cui al comma 6, è necessaria una preventiva ed infruttuosa ricerca *“interna”* del dirigente, ossia *“nei ruoli dell'amministrazione”* che intende conferire l'incarico dirigenziale, per come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr., sul punto, del. n. SCCLEG/4/2022/PREV).

Una volta esperita infruttuosamente la procedura *“interna”* prevista dall'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/01, l'amministrazione procedente può scegliere, discrezionalmente, se attivare la procedura prevista dal comma 5-bis, limitando la selezione ai soli dirigenti pubblici di altre PP.AA., ovvero estendere la ricerca ad ulteriori soggetti, coinvolgendo quelli titolari dei particolari profili e competenze previste dal menzionato comma 6, dell'art. 19, sempre che il contingente di *“dirigenti comma 6”* non risulti già integralmente utilizzato.

Non è superfluo osservare, infatti, che alla procedura di reclutamento prevista dal comma 6 possono partecipare sia soggetti intranei che estranei all'amministrazione pubblica e, tra i primi, anche dirigenti pubblici. L'esito di tale procedura, pertanto, potrebbe essere quello di conferire l'incarico dirigenziale ad un soggetto già dipendente pubblico (dirigente o meno) ovvero ad un estraneo alla pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, l'U.S.R. per il Lazio, al tempo dell'adozione del D.D.G. n. 2246/23 qui in esame, disponeva di un contingente di n. 4 dirigenti eleggibili ai sensi dell'art. 19, comma 6, tre dei quali già conferiti con provvedimenti registrati da questa Sezione regionale di controllo (reg. n. 175 e 176 del 24.5.2021; n. 9 del 19.1.2022).

Residuava, pertanto, lo *“spazio”* per la selezione di un quarto ed *“ultimo”* dirigente ai sensi del comma 6 e, alla relativa procedura selettiva, hanno partecipato, tra gli altri, anche dirigenti pubblici (4 delle 18 manifestazioni di interesse, infatti, risultano presentate da dirigenti pubblici).

1.4. Alla stessa conclusione cui si è appena pervenuti conduce l'esame dell'art. 4 della menzionata direttiva n. 5/2021 del Ministro dell'Istruzione, richiamato nella memoria dell'USR Lazio in riferimento all'ambito di applicazione della procedura di interpello. Anche tale direttiva, infatti, così come l'art. 19 TUPI, non prevede una "precedenza" della procedura prevista dall'art. 5-bis rispetto a quella di cui al successivo comma 6, limitandosi a stabilire che *"è altresì possibile individuare la professionalità richiesta con le modalità previste dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/01, rispettando il limite percentuale posto dalla normativa vigente"* (art. 4, comma 6, penultimo periodo, direttiva 5.1.2021, cit.).

Ritiene pertanto il collegio che la normativa di riferimento, appena esaminata, si limita a prevedere una alternativa tra le due procedure di reclutamento di dirigenti a tempo determinato estranei ai ruoli dell'amministrazione conferente, attribuendo a questa un ampio potere discrezionale nello scegliere, nel caso concreto, quale tra le due procedure attivare a seguito dell'infruttuoso esito dell'interpello interno ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/01.

1.5. Anche la giurisprudenza amministrativa, in proposito, conforta la conclusione che precede, avendo condivisibilmente ritenuto che la ricerca all'esterno di soggetti cui conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del T.U.P.I., dovesse essere preceduta - unicamente - da un'infruttuosa ricerca "nei ruoli dell'Amministrazione" di *"persone di particolare e comprovata qualificazione professionale"* (cfr., in proposito, C.d.S., sez. V, sentenza n. 4.600/2020, confermativa sul punto di sentenza n. 3658 e 3670/2015, Tar Lazio).

Ad avviso del collegio è pertanto necessario, ma anche sufficiente per la validità dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, che sia stato svolto un interpello interno, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del T.U.P.I., prima della ricerca all'esterno, circostanza sussistente nel caso di specie. Non è invece richiesto il preventivo esperimento anche della procedura di cui al comma 5-bis.

Le considerazioni che precedono consentono di superare il rilievo in esame.

2. Con un secondo rilievo è stato evidenziato che *"(...) nei concorsi pubblici la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli deve essere fatta dalla commissione nella prima seduta e comunque prima di avere contezza dei nominativi dei candidati e che inizi*

l'esame e la valutazione delle domande. Viceversa, nel caso di specie la Commissione (...) nella seduta del 22.11.2023 ha provveduto alla determinazione dei criteri nonché all'esame e valutazione delle domande con compilazione delle schede individuali e relativa attribuzione dei punteggi" (cfr. pag. 5 - 6, relazione deferimento cit.).

2.1. Nella memoria prodotta l'amministrazione, nell'argomentare in favore della legittimità del proprio operato, ha evidenziato, in proposito, che *"i suddetti criteri peraltro sono stati indicati in modo puntuale e riportati integralmente nell'interpello e l'avviso di disponibilità è stato integrato con l'allegato 1 contenente le attribuzioni relative all'incarico da conferire"* (cfr. pag. 3, memoria cit.).

2.2. Così sinteticamente riassunti i termini della questione, osserva la Corte che, dalla documentazione in atti, risulta che nella sua prima sessione del 22.11.2023 *"preliminarmente la Commissione stabilisce i punteggi massimi da attribuire ai criteri indicati negli avvisi (...)*.

Solo dopo tale operazione preliminare, la commissione si è limitata a rilevare la ricezione di n. 18 domande (manifestazioni di interesse). Le stesse risultano esaminate e valutate nella successiva sessione del 27.11.2023, come evidenziato dal verbale della stessa trasmesso tra gli allegati al D.D.G. del 30.11.2023 oggetto del presente controllo. Le considerazioni che precedono consentono di superare il rilievo in esame.

3. Un terzo rilievo è riferito ai criteri di valutazione utilizzati dalla commissione.

In proposito, nella relazione di deferimento viene rilevata la *"manifesta irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà, non intellegibilità dei criteri"*, osservandosi come i menzionati criteri di valutazione *"(...) siano, per un verso, determinati in modo non sufficientemente specifico (...) e, per altro verso, tali da determinare un'ingiustificata sovravalutazione di alcuni titoli a detrimento di altri (...) che parrebbero invece maggiormente atti a rendere ostensivo il possesso delle capacità e attitudini occorrenti per lo svolgimento di incarichi dirigenziali (...)"* (cfr. pag. 6, punto B2 relazione deferimento, cit.).

3.1. L'amministrazione intimata, sul punto, ha evidenziato di avere utilizzato i criteri previsti dalla direttiva del Ministro dell'istruzione n. 5, del 5.1.2021, prima menzionata, ritenendo, conseguentemente, conforme l'attività svolta ai menzionati criteri. In sede di adunanza pubblica, inoltre, la D.G. dell'USR Lazio ha evidenziato che tale direttiva è stata registrata dalla Corte dei conti.

3.2. Osserva il Collegio che i criteri di valutazione previsti dall'interpello in esame corrispondono, effettivamente, a quelli previsti dall'art. 6, comma 6, della direttiva n. 5/2021, come dedotto dall'amministrazione intimata nella menzionata memoria. Non può quindi configurarsi violazione delle norme previste dalla menzionata direttiva.

I richiamati criteri di valutazione, inoltre, non presentano, ad avviso del collegio, i profili di irragionevolezza o irrazionalità evidenziati in sede di deferimento, osservandosi, in ogni caso, che il sindacato sulla validità del D.D.G. n. 2246/23 in esame deve essere condotto sulla base delle regole del diritto privato e, quindi, senza potersi configurare il vizio di eccesso di potere, considerato che *“nel pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica”* (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza 14.9.2022, n. 27126; in senso analogo, Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza 9.3.2021, n. 6485).

Le considerazioni che precedono inducono il collegio a ritenere superato il rilievo in esame.

4. Con un quarto rilievo è stata evidenziata la mancata inclusione, nella cinquina dei candidati formata dalla commissione, di un concorrente che ha conseguito un punteggio (16 punti) analogo a quello di altro concorrente invece incluso nella menzionata cinquina.

4.1. Su tale rilievo l'amministrazione intimata ha ribadito la legittimità del proprio operato, evidenziando che l'incarico dirigenziale è stato conferito in favore del candidato, incluso nella cinquina, che presentava i requisiti più adatti all'incarico da ricoprire.

4.2. Per l'esame di tale questione è opportuno richiamare il contenuto dell'art. 6, comma 5, della direttiva n. 5/2021 secondo cui *“all'esito della valutazione, la commissione stila una lista dei candidati e, successivamente, provvede a presentare un verbale conclusivo, nel quale viene definita una rosa di massimo cinque nominativi, senza ordine di preferenza, corrispondenti ai requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico”*.

Dall'esame della documentazione in atti risulta che la commissione ha definito una rosa di cinque candidati, corrispondenti a quelli tra i 18 concorrenti che avevano conseguito la valutazione più alta espressa mediante punteggio numerico. Non è

compreso in questa rosa un sesto candidato che aveva conseguito 16 punti al pari dell'ultimo graduato della medesima rosa.

Si osserva, in proposito, che il numero massimo di cinque candidati è previsto dalla menzionata normativa, con la conseguenza che la commissione non avrebbe potuto legittimamente formare una rosa di 6 candidati. Il verbale delle operazioni della commissione, effettivamente, non motiva sul perché sia stato incluso nella rosa dei 5 candidati uno e non l'altro dei concorrenti che avevano conseguito 16 punti.

Tuttavia, le valutazioni conseguite dagli altri quattro candidati della medesima rosa risultano manifestamente migliori di quella di coloro che hanno conseguito 16 punti. Basti pensare, in proposito, ai 42 punti attribuiti a *Omissis*, cui poi è stato conferito l'incarico, ed ai 37 punti assegnati al secondo concorrente della medesima graduatoria. Pertanto, la validità del conferimento dell'incarico dirigenziale al candidato che ha conseguito la migliore valutazione (42 punti) non è incisa, nel caso di specie, da possibili vicende che interessano la legittima inclusione nella rosa del quinto (ed ultimo) candidato. Cosicché, anche assumendo l'illegittima esclusione di un candidato dall'ultimo posto della graduatoria (o, analogamente, l'illegittima inclusione di un candidato che, invece, avrebbe dovuto essere escluso dalla rosa dei cinque), la macroscopica distanza nelle valutazioni di merito effettuate dalla commissione (42 punti contro 16) attribuisce alla (presunta) violazione una valenza di mera irregolarità, inidonea a modificare il contenuto sostanziale del provvedimento finale all'esame di questa Corte.

Ragioni di natura sostanziale inducono quindi il collegio a ritenere superato il rilievo in esame, così come l'ultimo relativo ai profili motivazionali del decreto in epigrafe, atteso che il punteggio numerico, unicamente alla presenza di criteri di valutazione predeterminati, appare sufficiente a illustrare le ragioni della preferenza del concorrente che ha conseguito la migliore valutazione nella procedura comparativa svolta, in conformità al consolidato orientamento del Consiglio di Stato, condiviso da questa Corte.

Peraltro, la motivazione del richiamato decreto risulta sufficiente oltre che coerente con i criteri di valutazione utilizzati, avendo evidenziato che *“la candidatura maggiormente rispondente al profilo richiesto e alle specifiche peculiarità dell'Ufficio I dell'USR*

Lazio è quella del dott. Omissis, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con sede di titolarità presso il liceo ginnasio statale T. Tasso di Roma, con esperienza pluriennale nell'area amministrativa, economica e contabile nel settore istruzione, determinante per garantire il buon andamento del suddetto Ufficio".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, definitivamente pronunciando sul decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio n. 2246 del 29 novembre 2023, in epigrafe indicato, lo ammette al visto e alla conseguente registrazione

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, alle Amministrazioni intimata e che sia pubblicata sul sito istituzionale delle stesse ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Roma nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

L'Estensore
Giuseppe Lucarini

Il Presidente
Franco Massi

Depositato in segreteria il 23 febbraio 2024

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Aurelio Cristallo